Pirola
Pennuto
Zei

AIGI
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIURISTI DI IMPRESA

IL "NUOVO" CONTRATTO DI SERVIZI LOGISTICI

Massimiliano Musi

Professore Ordinario di Diritto della Navigazione e dei Trasporti
***Alma Mater Studiorum* Università di Bologna**

Of Counsel – Pirola Pennuto Zei & Associati

La definizione di «Logistica» invalsa nella prassi

«La logistica è l'insieme di tutti quei processi di ordine organizzativo, gestionale e strategico, interni ad un'impresa, dalla fornitura alla distribuzione finale dei prodotti»

Associazione Italiana di Logistica (AILOG)

Il contratto di logistica nel Codice Civile

Art. 1677 bis c.c. - Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

«*Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili*.»

- **Criticità**:

1– Individuazione della normativa applicabile alle prestazioni diverse dal trasferimento di cose da un luogo a un altro

2 – Definizione dei criteri a cui ancorare il giudizio di compatibilità

Il contratto di logistica nel Codice Civile - Criticità

Individuazione della normativa applicabile alle operazioni logistiche diverse dalla movimentazione dei beni da un luogo ad un altro

Case study

Contratto d'appalto di servizi logistici

Oggetto: servizi di stoccaggio, custodia e spedizione della merce

- Il committente viene danneggiato da un errore compiuto dall'operatore logistico nell'organizzazione (e non nell'esecuzione) del trasporto (quindi in sostanza nell'esecuzione dell'attività di spedizione), quale è il **regime di prescrizione** applicabile?

Art. 1667 c.c.	Art. 2951 c.c.
«[..] L'azione contro l'appaltatore si prescrive in **due anni** dal giorno della consegna»	«Si prescrivono in **un anno** i diritti derivanti dal contratto di spedizione [c.c. 1737, 1740] e dal contratto di trasporto»

La soluzione offerta dalla Dottrina maggioritaria

Applicazione delle norme in materia di somministrazione di servizi

Art. 1570 c.c. «*Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni*»

Possibile soluzione: in applicazione dell'art. 2951 c.c., il diritto del committente ad ottenere il risarcimento del danno derivante da errori commessi dall'operatore logistico nella fase relativa alla spedizione della merce, ossia all'organizzazione del trasporto, si prescrive in un anno.

Il contratto di logistica nel Codice Civile - Criticità

Individuazione dei criteri a cui ancorare il giudizio di compatibilità

Alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro, l'Art. 1677 bis prevede l'applicazione delle norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

compatibilità «ontologica» vs compatibilità normativa

Case study

Contratto di appalto di servizi logistici

Oggetto: servizi di ricezione, deposito e trasferimento delle merci

- L'operatore logistico omette di versare in favore di un proprio dipendente impiegato nel contratto di appalto di servizi logistici i contributi maturati nel corso del rapporto contrattuale. Il committente può essere ritenuto solidalmente responsabile?

Art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003	Art. 83 bis D.L. 112/08
Disciplina della responsabilità solidale del committente nei **contratti di appalto di servizi**	Disciplina della responsabilità solidale del committente nei **contratti di trasporto**

La responsabilità solidale del committente negli appalti

Art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

"*In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori* ***entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto****, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento*"

***Ratio* della norma**: «*evitare che in ipotesi di decentramento produttivo la dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione vada in danno dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione del contratto*» **Corte Cost. 254/2017**

Ambito di applicazione: anche a fattispecie contrattuali diverse dall'appalto che siano caratterizzate da un «**decentramento produttivo**» quali, ad esempio, la somministrazione, la subfornitura e il contratto di servizi di trasporto.

La responsabilità solidale del committente nel trasporto

Art. 83 bis, comma 4 bis, DL 112/2008

«Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4 sexies (DURC).»

Verifica del DURC da parte del committente

www.alboautotrasporto.it

Non è responsabile solidalmente

È obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Regime di solidarietà nell'appalto di servizi logistici

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- In risposta all'Interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro si è pronunciato in merito all'applicazione del regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nell'ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall'articolo 1677-bis del Codice civile.

«*L'applicazione dell'articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l'indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall'art. 1677-bis c.c*»

Il giudizio di compatibilità previsto dall'art. 1667bis C.c.

La necessità di definire la portata del giudizio di compatibilità potrebbe emergere anche in relazione ai seguenti aspetti:

- applicabilità del **regime di responsabilità** (e correlati **limiti risarcitori**) previsto a favore del vettore

- operatività della **clausola di adeguamento del corrispettivo** in base al costo del carburante

? Ai fini del giudizio di compatibilità, che valore ha l'iscrizione dell'operatore logistico all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori?

(segue) Il giudizio di compatibilità previsto dall'art. 1667bis C.c.

Definizione normativa di «Vettore»
Art. 2 - D.Lgs. 286/2005

«[...] l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»

Operatività della clausola cd. «*fuel surcharge*»

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005, tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto redatto in forma scritta, figura, ai sensi della lett. d), l'indicazione del corrispettivo del servizio di trasporto e delle modalità di pagamento, nonché una clausola di adeguamento di tale corrispettivo in relazione alle variazioni del costo del carburante.

Tale adeguamento avviene «*sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato*.»

L'operatore logistico non iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori ha diritto a percepire il «*fuel surcharge*»?

Differente regime di responsabilità dell'operatore logistico

Fase di trasporto: qualora il danno alle merci, sia esso costituito da avaria o perdita, si verifichi durante il trasporto, la responsabilità dell'operatore sarà assimilata a quella del vettore, con conseguente applicazione dei limiti di responsabilità previsti dalla specifica disciplina o convenzione di trasporto applicabile.

Fase di deposito: qualora il danno alle merci si verificasse durante le fasi di custodia o movimentazione all'interno del magazzino adibito al deposito, l'operatore sarà considerato quale depositario rispondendo illimitatamente e dovendo risarcire integralmente il danno, salvo che riesca a provare l'inevitabilità della perdita della cosa (ipotesi di caso fortuito o forza maggiore).

Conclusioni

La frammentazione delle responsabilità e la diversità delle discipline applicabili alle singole prestazioni pongono significative sfide per gli operatori del settore e per i giuristi chiamati a interpretare e applicare questa nuova disciplina.

Di qui, l'importanza di redigere contratti di servizi logistici che siano quanto più possibile customizzati, ossia studiati e personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche dei contraenti.

Particolare attenzione deve essere posta sulle clausole relative a:

- la descrizione dei servizi resi dall'operatore logistico;
- il regime di responsabilità dell'operatore logistico in relazione alle diverse attività svolte;

Pirola
Pennuto
Zei

Grazie per l'attenzione

massimiliano.musi@studiopirola.com
M: 340 5911213